

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

ED ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse del sig. **Corvino Salvatore**, nato a Santa Maria Capua Vetere, il 24/04/1981 e residente in Casal del Principe in via Gobetti n. 3, C.F. CRVSVT81D24I234M, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; tel. e fax 091/7794561; PEC francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; tel. e fax 091/7794561; PEC simona.fell@pec.it), giusta procure alle liti rilasciate su fogli separati ma materialmente congiunti al presente atto, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Lungotevere Marzio 3, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria di cui all'art. 136, comma 1, c.p.a. a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (C.F. 80039860632) in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;
- **U.S.R. per la Campania, Ambito Territoriale di Caserta** (C.F. 80100690611), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;

E NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti inseriti nelle G.P.S. pubblicate dall'Ambito territoriale di Caserta in riferimento alle classi di concorso di interesse.

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prot. n. m_pi.AOOGABMI.RegistroDecreti.R.0000088.16-05-2024, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui: all'art. 15, comma 6 prescrive che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”* così determinando l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio militare/civile in costanza di nomina;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

NONCHÉ PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

ad attribuire il punteggio pari a 12 punti nelle G.P.S. di interesse ai docenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia prestato non in costanza di nomina.

Si premette in

FATTO

1. – Con l'impugnata O.M. n. 88 del 16.05.2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disciplinato le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.

Com'è noto, tali graduatorie – nel prosieguo “G.P.S.” – sono articolate in due fasce, di cui la prima riservata ai docenti abilitati su materia e/o specializzati su sostegno ai quali

l'Amministrazione scolastica può attribuire conferimenti di incarico annuali su posto vacante con precedenza rispetto ai docenti collocati nella seconda fascia in quanto privi di abilitazione e/o specializzazione.

2. In riferimento alla valutazione dei titoli di servizio, in particolare, l'art. 15, comma 6 prescrive che *"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"* così determinando l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo attestante lo svolgimento del servizio militare e/o servizio civile soltanto a chi ha svolto il detto servizio in costanza di nomina.

3. Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle G.P.S. relativamente alle seguenti classi di concorso: A046 – scienze giuridiche economiche, A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A048 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.

4. Il docente, per la durata di un anno, ha svolto il servizio militare non in costanza di nomina.

Codesta Amministrazione ministeriale non riconosce la valenza del suddetto titolo ai fini dell'attribuzione del punteggio che, nella fattispecie, trattasi di ben 12 punti. Orbene, come da tabella di valutazione dei titoli di servizio allegata alla suindicata ordinanza odiernamente impugnata, tale punteggio è riconosciuto esclusivamente ai docenti che abbiano prestato detto servizio esclusivamente in costanza di nomina

4. Tale previsione determina l'errata valutazione dei titoli posseduti da parte ricorrente e, conseguentemente, l'illegittima nonché mancata assegnazione del relativo punteggio spettatogli, così privandolo di una migliore collocazione in graduatoria, a vantaggio di quei docenti che dispongono del medesimo titolo, sebbene in costanza di nomina.

La lex specialis è, dunque, immediatamente lesiva della posizione di parte ricorrente che si vede privata dell'attribuzione di ben 12 punti in graduatoria!

5. - Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse a impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe in quanto lesivi della sua posizione per il seguente

motivo di

DIRITTO

1. . VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 485, COMMA 7, DECRETO-LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 – VIOLAZIONE /O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2050, COMMI 1 E 2, D. LGS. 66/2010

In tema di riconoscimento e valutazione del servizio di leva obbligatorio e del servizio civile ad esso equiparato *ex lege*, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con l'ordinanza sopra citata, ha escluso la piena valutazione del servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia prestato non in costanza di nomina (cioè in presenza di un rapporto di lavoro presso un istituto scolastico statale).

Tali disposizioni ministeriali sono in palese contrasto con **l'art. 485, comma 7, D. Lgs. N. 197/1994**, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, che statuisce *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Ma vi è di più.

Il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050 (Codice dell'Ordinamento Militare), riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della equiparazione come titolo nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* ed al comma 2, che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*. In tema, secondo i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce di una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un

principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

È dunque lungo questa linea interpretativa che l'art. 2050 richiamato si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit. e pertanto il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, così come il servizio civile volontario, sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.) (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 02/03/2020, n. 5679; Ord. 29/12/2021, n. 41894; Ord. 10/11/2021, n. 33151).

Ciò premesso, risulta in contrasto con l'ormai granitica interpretazione giurisprudenziale la previsione di cui all'ordinanza citata nella parte in cui consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.

Conseguentemente, il servizio militare di leva e/o servizio civile, prestato **non in costanza di nomina**, dovrà essere valutato da Codesta Amministrazione quale servizio effettivo, pari a 12 punti in ragione d'anno (cfr. sul punto Tribunale di Udine, sentenza n. 20/2023; Tribunale di Cosenza, sentenza del 21 dicembre 2023; Tribunale di Fermo, sentenza n. 13/2023) in linea con l'orientamento già granitico della Corte di Cassazione.

In tema si è pronunciato anche il Consiglio di Stato (cfr. sentenze n. 7888 del 2021; n. 3286 del 2022; n. 3423 del 2022 e da ultimo con la sentenza n. 11239 del 2023) aderendo all'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente statuendo il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina.

A confermare tali assunti è intervenuta nuovamente la Suprema Corte che con la recentissima **sentenza n. 8586/2024** ha ribadito il principio di fondo in forza del quale *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”*(cfr. Cass. n. 8586/2024) così dichiarando il diritto del docente che ha prestato il servizio non in costanza di nomina al riconoscimento di ulteriori 12 punti in graduatoria.

Pedissequamente sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale con l’ordinanza n. 15965/2024 ha affermato che: *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”*(ex multis Cass. n. 5679/2020; Cass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021).

E ancora, a riprova del diritto soggettivo leso, recentemente si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che, con l’ordinanza n. 03267/2024, per analogo caso ha disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare, ritenendola meritevole di positiva valutazione alla luce dell’orientamento espresso da ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11239/2023.

Alla luce di quanto esposto l’art. 15, comma 6, dell’impugnata Ordinanza è, dunque, illegittimo nella parte in cui ritiene interamente valutabili il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile solo se prestati in costanza di nomina: la mancata valutazione del titolo posseduto da parte ricorrente e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio lede fortemente la posizione di parte ricorrente che viene privata di migliore collocazione nelle graduatorie di interesse, pregiudicando grandemente la possibilità della stessa di ottenere

un incarico di lavoro rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.

Ne consegue che il servizio militare/civile prestato non in corso di un rapporto di lavoro, deve essere valutato conformemente a quello prestato “in costanza di nomina”, sulla scorta della richiamata tabella di valutazione dei titoli allegata alla ordinanza ministeriale n. 88 del 2024 e della notevole giurisprudenza a favore.

L’Amministrazione ministeriale dovrà, pertanto, riconoscere a parte ricorrente il corretto punteggio di 12,00 punti in ragione d’anno per il titolo di servizio militare e/o civile svolto.

SULLA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Evidenziati così i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è oggettivamente grave e irreparabile, derivando dal fatto che, in assenza di un pronunciamento cautelare volto a sospendere gli atti impugnati, parte ricorrente sarà collocata in graduatoria con un punteggio fortemente inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, con un grave pregiudizio all’ottenimento dell’incarico di lavoro spettante a parte ricorrente in base all’effettivo punteggio raggiunto.

Sicché, nella non auspicabile ipotesi del mancato accoglimento del presente ricorso, parte ricorrente rischierebbe di perdere il bene della vita tanto ambito in riferimento agli aa. ss. 2024/2025 e 2025/2026

Pertanto, non vi è dubbio che si renda necessaria l’immediata tutela cautelare in grado di impedire il prodursi dei suddetti danni gravi e irreparabili, valutabili non soltanto in termini economici, ma anche professionali, sussistendo il rischio di non poter ottenere la corretta collocazione nella graduatoria di riferimento, in base al punteggio e, dunque, l’auspicato conferimento di incarichi di servizio.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusdica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto di parte ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, atteso il grave e irreparabile

danno che parte ricorrente subirebbe qualora codesto Ecc.mo TAR adito non adotti i provvedimenti cautelari richiesti.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la ricorrente, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c. e pronunciarsi sulle seguenti domande, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi impugnati e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente, tutti richiamati dalla narrativa che precede

NEL MERITO

- previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, ritenere e dichiarare illegittimi e disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi all'erronea determinazione del punteggio nella graduatoria G.P.S relativamente alle classi di concorso di interesse.
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente al riconoscimento del punteggio pieno di 12,00 punti per il titolo di servizio militare svolto, per tutte le ragioni di cui in narrativa.
- conseguentemente, attribuire all'odierno ricorrente nelle G.P.S, valide per il biennio 2024/2025, il punteggio complessivo rettificato.
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

IN VIA ISTRUTTORIA

I. Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente come indicato in epigrafe del presente ricorso

PREMESSO E RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve potenzialmente essere notificato a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di interesse in cui

è inserita parte ricorrente che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di codesto On.le Tribunale, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio;

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per il ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";
- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica mediante notifica sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle sue articolazioni territoriali, costituenti mezzi certamente più idonei a raggiungere lo scopo della notifica per pubblici proclami ai potenziali resistenti. Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di interesse in cui è inserita parte ricorrente, potenzialmente controinteressati, evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione

(<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

Si forniscono i seguenti documenti:

- Attestato di congedo servizio militare;
- graduatorie di interesse;
- domanda di inserimento e/o aggiornamento G.P.S. di interesse;

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), si dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento del contributo unificato pari ad € 259,00.

Salvis iuribus.

Roma, 27 gennaio 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell